

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/173 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2018****che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo e il cadmio sono sostanze soggette a restrizioni incluse nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il loro uso in determinate applicazioni della stampa su vetro beneficiava tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 21, di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016.
- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda.
- (5) Il piombo e il cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione su vetro permettono di ottenere una marcatura durevole dei prodotti, in particolare sul bulbo di vetro delle lampade. La marcatura serve a vari scopi quali la marcatura CE di conformità europea e la marcatura RAEE dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che, identificando il produttore, il tipo di lampada e la potenza, sono informazioni rilevanti ai fini della sicurezza, della corretta sostituzione della lampada e del riciclaggio. La durabilità della marcatura è importante perché rimanga leggibile durante tutto il ciclo di vita del prodotto, come imposto dalla legislazione e dalle norme in materia di sicurezza dei prodotti.
- (6) Il piombo conferisce proprietà essenziali come una buona aderenza, temperature inferiori per la smaltatura, maggiore durabilità e opacità.
- (7) Il cadmio è utilizzato per ottenere alcune sfumature dello smalto in varie applicazioni, tra cui quelle a scopo di sicurezza e allarme quando si ritiene che particolari sfumature aumentino la visibilità. Il cadmio conferisce inoltre importanti funzioni di filtraggio.
- (8) Per alcune applicazioni interessate dall'attuale esenzione che riguarda le categorie da 1 a 7 e la categoria 10, la sostituzione o l'eliminazione del piombo è ancora impraticabile sotto il profilo tecnico e scientifico perché mancano sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Essa dovrebbe pertanto essere rinnovata per dette applicazioni e categorie.
- (9) Per alcune applicazioni interessate dall'attuale esenzione che riguarda le categorie da 1 a 7 e la categoria 10, la sostituzione o l'eliminazione del cadmio è ancora impraticabile sotto il profilo tecnico e scientifico perché mancano sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006. Essa dovrebbe pertanto essere rinnovata per dette applicazioni e categorie.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

